

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Luciano CAVERI

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---



**Région autonome Vallée d'Aoste**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

**Gouvernement régional**  
**Giunta regionale**

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 4 agosto 2006

In Aosta, il giorno quattro (4) del mese di agosto dell'anno duemilasei con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Sig. Luciano CAVERI**

e gli Assessori

**Sig. Alberto CERISE**

**Sig. Antonio FOSSON**

**Sig. Giuseppe ISABELLON**

**Sig. Leonardo LA TORRE**

**Sig. Aurelio MARGUERETTAZ**

**Sig. Ennio PASTORET**

**Sig. Laurent VIERIN**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

---

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **2213** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI REQUISITI ORGANIZZATIVI MINIMI DEI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 DELLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2000, N. 5 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DELLA D.G.R. N. 2103 IN DATA 21 GIUGNO 2004. REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 4594 IN DATA 2 DICEMBRE 2002.

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Richiamata la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Richiamato il decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 "Regolamento concernente Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

Richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 "Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione" ed in particolare l'articolo 38 che subordina la realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali e l'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie ad autorizzazione della Giunta regionale;

Richiamata la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 "Approvazione del Piano Socio-Sanitario della Valle d'Aosta per il triennio 2002/2004" e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera b), numero 10.6 che assegna alla Giunta regionale le funzioni e competenze in materia di servizi di interesse regionale per disabili psichici ed, inoltre, disciplina l'individuazione complessiva delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, per l'esercizio delle attività svolte a soddisfacimento dei bisogni di benessere conosciuti della popolazione regionale;

Richiamata la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 "Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008" e, in particolare, gli obiettivi correlati all'assistenza residenziale dei servizi per le persone disabili;

Richiamata la propria deliberazione n. 4594 in data 2 dicembre 2002 "Approvazione degli standard strutturali e gestionali dei servizi per disabili";

Richiamata la propria deliberazione n. 2103 in data 21 giugno 2004 "Approvazione delle modalità e dei termini per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni";

Richiamata la propria deliberazione n. 1629 in data 7 giugno 2006 "Determinazione in merito al fabbisogno di posti nelle strutture residenziali adibite all'assistenza dei disabili psico-fisici previsto dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 recante Approvazione del Piano socio sanitario regionale per il triennio 2002-2004";

Ritenuto opportuno, come indicato dai competenti uffici dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, riconfigurare i requisiti organizzativi previsti per i servizi a favore delle persone disabili in base all'esperienza maturata nei primi anni di gestione degli stessi ed in accoglimento dei nuovi bisogni riconosciuti;

Considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 4594 in data 2002 stabiliva al punto 3) "il termine massimo di cinque anni, dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta, per l'adeguamento dei servizi

esistenti agli standard strutturali e gestionali” e che tale pubblicazione è avvenuta in data 21 gennaio 2003, n. 3;

Ritenuto, pertanto, opportuno mantenere il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di autorizzazione alla data del 21 gennaio 2008;

Ritenuto opportuno stabilire che le strutture e i servizi gestiti direttamente dall’Amministrazione regionale non siano sottoposti al procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione ma siano comunque vincolati al rispetto delle direttive oggetto della presente deliberazione;

Ritenuto opportuno, per ragioni di unitarietà e trasparenza degli atti amministrativi, revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 4594 in data 2 dicembre 2002, procedendo ad una parziale ridefinizione dei requisiti organizzativi minimi per i servizi a favore di persone disabili;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1766 in data 15 giugno 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con decorrenza 16 giugno 2006, e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato congiuntamente dal dirigente del Servizio Disabili e dal dirigente della Direzione risorse dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera “e” e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all’obiettivo 153203 “Gestione degli interventi per lo sviluppo e l’integrazione sociale delle persone disabili”;

Su proposta dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, sig. Antonio Fosson;

Ad unanimità di voti favorevoli

### **DELIBERA**

1. di approvare i requisiti organizzativi minimi dei servizi a favore di persone disabili , ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta regionale n. 2103 in data 21 giugno 2004, come da allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa;
2. di stabilire che per i requisiti strutturali si fa riferimento alla normativa statale vigente in materia;
3. di confermare la data del 21 gennaio 2008 quale termine ultimo per la presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle attività;
4. di stabilire che le strutture e i servizi a favore di persone disabili a gestione diretta dell’Amministrazione regionale non sono sottoposti al procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione, ma sono comunque vincolati al rispetto delle direttive oggetto della presente deliberazione;
5. di rinviare, per quanto riguarda il procedimento amministrativo di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle relative attività, a

quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2103 in data 21 giugno 2004;

6. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 4594 in data 2 dicembre 2002;
7. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

SR/



Regione Autonoma Valle d'Aosta  
ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI  
SERVIZIO DISABILI

## Servizi a favore di persone disabili in Valle d'Aosta

Definizione di requisiti organizzativi minimi  
dei servizi a favore di persone disabili

## **1. PREMESSA**

I servizi per le persone disabili pongono, al centro degli interventi, la persona nella globalità dei suoi bisogni, delle sue potenzialità e delle sue caratteristiche. Alla centralità della persona si accompagna quella della sua famiglia, che rappresenta il più importante agente educativo con cui le istituzioni e gli operatori devono costruire un rapporto di collaborazione.

Sul versante assistenziale, la persona disabile può avvalersi di quei servizi presenti sul territorio che vengono erogati per la parte sociale dagli enti locali e per la parte sanitaria-infermieristica dall'Azienda USL.

Per il disabile anziano si fa riferimento alla rete dei servizi per anziani esistenti a livello regionale.

## **2. TIPOLOGIA DEI SERVIZI**

### Strutture a ciclo diurno

- Centro educativo assistenziale
- Laboratorio occupazionale
- Centro agricolo
- Centro diurno per disabili

### Strutture protette a carattere comunitario

- Comunità protetta
- Casa famiglia
- Gruppo appartamento

### Servizi territoriali

- Soggiorni climatici.

## **3. TIPOLOGIA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PER PERSONE DISABILI**

Hanno accesso ai servizi a favore di persone disabili i soggetti con disabilità fisiche, psichiche e/o sensoriali certificate ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

## **4. PROGETTAZIONE EDUCATIVA**

L'inserimento nei servizi per persone disabili avviene su segnalazione dell'équipe socio-sanitaria competente per territorio. La segnalazione deve essere corredata da una relazione sulla situazione della persona disabile concernente gli aspetti sanitari, psico-sociali, giuridici e familiari, sulle motivazioni delle richieste, sul periodo e sulla durata dell'inserimento.

Per ogni utente deve essere concordato un progetto tra il referente del servizio, gli operatori dell'équipe territoriale, la famiglia, se presente, e l'utente stesso, laddove possibile, che prevede gli obiettivi e le modalità dell'inserimento.

Il progetto educativo deve essere periodicamente verificato e aggiornato con la collaborazione di tutti i soggetti che hanno in carico la persona disabile almeno una volta l'anno.

## **5. RISORSE UMANE**

### **5.1 ELENCO DELLE PROFESSIONALITÀ DA IMPIEGARE**

Nell'ambito dei servizi per disabili, le risorse umane assumono un ruolo determinante per una risposta corretta e completa alle esigenze dell'utente. In base alle effettive finalità di ciascun servizio, evidenziate nelle parti specifiche del presente documento, devono essere impiegate le seguenti risorse:

- a) Educatore Professionale
- b) Operatore socio-sanitario - O.S.S.
- c) Animatore
- d) Addetto al servizio di cucina
- e) Personale dell'area sanitaria.

### **5.2 DEFINIZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ**

#### **5.2.1 EDUCATORE PROFESSIONALE**

È un operatore socio educativo specializzato nella messa in atto di progetti educativi e riabilitativi che opera sia all'interno di strutture sia all'esterno, per conto dei servizi sociali pubblici o di associazioni e cooperative che operano in questo settore.

Le sue attività variano a seconda dei destinatari e prevedono l'integrazione con altre figure professionali per la messa a punto dei progetti educativi relativi agli utenti presi in carico.

Sono necessarie capacità di analisi, di collaborazione e di relazione con gli altri, oltre a capacità organizzative.

L'Educatore Professionale deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- il Diploma Universitario di Educatore Professionale previsto dal DM 520/98, ovvero in possesso del diploma di laurea per educatori professionali previsto dal decreto interministeriale 2 aprile 2001, o titolo ad esso equipollente o equivalente ai sensi della legge 42/1999 o ai sensi del decreto ministeriale sanità 29/03/2001, n.182 o la qualifica di Educatore Professionale a seguito dei Corsi Universitari o Regionali previsti e riconosciuti dal DM 10/02/1984 o da altre normative regionali o provinciali;
- la laurea in Scienze dell'Educazione (classe XVIII) con la dicitura "Educatore";
- la laurea quadriennale in Scienze dell'Educazione con indirizzo Educatore extrascolastico.

#### **5.2.2 OPERATORE SOCIO-SANITARIO - O.S.S.**

È un operatore dell'area socio-assistenziale. Tale figura è destinata a sostituire le precedenti figure dell'operatore tecnico assistenziale (O.T.A.) - che opera in ambito sanitario - e dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari (A.D.E.S.T.) - che opera in ambito socio-assistenziale.

È l'operatore che, in possesso dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:

- soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito della propria area di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
- favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

L'O.S.S. deve essere in possesso di un titolo finale di studio di istruzione secondaria di primo grado e di attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione

professionale, ai sensi del Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni in data 22 febbraio 2001.

### **5.2.3 ANIMATORE**

È un operatore la cui attività è finalizzata a promuovere lo sviluppo e il mantenimento delle potenzialità ancora presenti e di stimolo per il recupero di quelle perse.

Si occupa della programmazione e della realizzazione delle attività legate al tempo libero delle persone disabili.

Collabora con altre figure professionali o servizi diversi per sostenere attività in rete, gestisce e coordina attività di animazione per l'attivazione di processi di comunicazione e integrazione sociale, osserva e registra i comportamenti individuali e di gruppo, rileva i bisogni che possono emergere, partecipa alla stesura dei progetti individualizzati ed alla successiva verifica.

### **5.2.4 ADDETTO AI SERVIZI DI CUCINA**

È un operatore che provvede alla gestione delle attività di ristorazione collettiva nell'ambito di strutture residenziali o di centri diurni.

### **5.2.5 PERSONALE DELL'AREA SANITARIA**

È previsto l'inserimento di figure professionali dell'area sanitaria (le cui competenze sono declinate dal percorso formativo, dai profili professionali e dal codice deontologico) in relazione alle caratteristiche e ai bisogni delle persone ospitate.



## **STRUTTURE A CICLO DIURNO**

### **CENTRO EDUCATIVO ASSISTENZIALE (C.E.A.)**

#### *Definizione e finalità*

Il Centro educativo assistenziale è una struttura a carattere semi-residenziale integrata nel territorio, che persegue finalità socio-educative, di socializzazione, assistenziali, animative e di appoggio alla vita in famiglia.

I C.E.A. operano con l'obiettivo di:

- mantenere e potenziare i livelli di autonomia e di conoscenza acquisiti;
- ricercare il benessere dell'individuo attraverso l'attenzione alla sua unicità e globalità e al contesto familiare ed ambientale;
- promuovere l'integrazione sociale;
- individuare eventuali percorsi esterni al C.E.A.

#### *Destinatari*

Persone con handicap psicofisico di età superiore ai 18 anni, individuate tra i soggetti:

- in possesso di abilità elementari, di auto accudimento e di conoscenza funzionale dell'ambiente di vita in grado di apprendere ed eventualmente migliorare semplici modalità di comunicazione e abilità manuali;

- le cui abilità comunicative, motorie e di autonomia risultano altamente compromesse anche per gravi disturbi del comportamento (auto ed etero aggressività, autismo, ecc.).

Il C.E.A. può altresì accogliere disabili di età inferiore ai 18 anni quando, nel processo scolastico e formativo, il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) preveda l'utilizzo integrato temporaneo, per progetti definiti, di risorse territoriali specifiche per l'handicap. Per ogni allievo accolto dovrà essere elaborato un accordo di collaborazione tra l'Istituzione scolastica e il C.E.A. che definisca obiettivi, modalità e tempi di attuazione dell'intervento.

#### *Funzionamento*

Il Centro educativo assistenziale di norma garantisce un'apertura settimanale minima di 20 ore per 12 mesi l'anno. Per la programmazione delle attività deve essere previsto un monte ore mensili massimo di 12 ore. Sono possibili, inoltre, giornate di chiusura legate ad esigenze di formazione e aggiornamento del personale.

E' possibile effettuare una chiusura annuale non superiore a due settimane.

La capacità ricettiva ottimale di ogni C.E.A. è compresa, di norma, tra 10 e 30 utenti, in relazione alle dimensioni della struttura. Il numero di utenti presi in carico può essere invece superiore alla capienza in quanto non tutti gli utenti frequentano il C.E.A. a tempo pieno.

Il servizio offerto e l'orario di frequenza di ogni singolo utente sono definiti in base al progetto individuale e possono essere realizzati anche in sedi ed orari diversi da quelli del C.E.A.

### Attività

L'attività dell'équipe educativa deve essere orientata al rispetto della globalità della persona e al soddisfacimento dei suoi bisogni a cui ogni operatore deve contribuire, nell'ambito della propria professionalità. Il progetto di presa in carico globale deve essere condiviso, dove è possibile, con il soggetto interessato, con la famiglia e con l'équipe territoriale con le quali va ricercata costantemente la collaborazione.

Le attività realizzate possono riguardare le seguenti aree:

1. area dell'autonomia personale e sociale
2. area motorio/espressiva
3. area della socializzazione
4. area occupazionale
5. area degli apprendimenti.

Il progetto individuale definisce, inoltre, i tempi e le modalità di realizzazione di tutte le attività.

### Personale

Nel Centro educativo assistenziale opera personale educativo e personale assistenziale. Il personale del C.E.A. è organizzato sulla base di progetti individualizzati e delle relative attività, in nuclei specifici.

Il numero del personale è definito in base ai seguenti parametri:

- Educatori Professionali: 9 unità a tempo pieno ogni 30 utenti
- O.S.S.: 7 unità a tempo pieno più 1 unità a tempo parziale ogni 30 utenti.

Il rapporto numerico tra Educatori Professionali e O.S.S. può essere modificato in presenza di particolari esigenze dipendenti dalla tipologia degli utenti presenti, senza però variare il rapporto complessivo di 16 operatori a tempo pieno e una unità a tempo parziale ogni 30 utenti.

In ogni C.E.A. è presente un responsabile individuato tra gli Educatori Professionali della struttura. Tale figura collabora con il coordinatore dei C.E.A. per garantire il funzionamento dei servizi e svolge le seguenti funzioni:

- valutazione delle risorse umane;
- valutazione delle risorse materiali e attività di segreteria;
- organizzazione educativa;
- rapporti con il coordinamento.

### Coordinamento dei Centri educativi assistenziali

Il coordinamento dei Centri educativi assistenziali è affidato alla struttura regionale competente in materia di disabilità dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali.

Il coordinatore dei C.E.A. deve svolgere le seguenti funzioni:

- essere referente relativamente a tutte le tematiche inerenti ai Centri Educativo-Assistenziali (C.E.A.);
- essere punto di riferimento per gli uffici dell'Amministrazione regionale, il personale in servizio presso i C.E.A., le famiglie degli utenti, le équipes territoriali e gli altri soggetti coinvolti;
- mettere in condizione il gruppo degli operatori dei C.E.A., o i singoli operatori, di raggiungere gli obiettivi dei servizi favorendo l'assunzione di

decisioni a ciò finalizzate e, laddove questo non fosse possibile, dare indicazioni attuative autonome;

- contribuire all'organizzazione del lavoro, facilitando la comprensione dei ruoli e la suddivisione dei compiti tra il personale;
- vigilare sullo svolgimento dei programmi fissati, sull'andamento delle attività e sul mantenimento dei contatti con le famiglie e con le équipes del territorio;
- contribuire alla formulazione di proposte relative allo sviluppo dei C.E.A.;
- occuparsi degli aspetti di gestione e funzionamento dei C.E.A. e garantire l'ordinato flusso della documentazione tra le sedi dei C.E.A. e gli uffici dell'Assessorato, sia relativa ai dipendenti che alle attività;
- assicurare il corretto espletamento delle procedure amministrative preordinate all'emanazione degli atti di competenza.

## **LABORATORIO OCCUPAZIONALE**

### Definizione e finalità

Il Laboratorio occupazionale è un servizio educativo diurno integrato nel territorio.

Tale servizio persegue le seguenti finalità:

- offrire una collocazione in situazione protetta in un contesto produttivo a soggetti disabili per i quali, a seguito di percorsi di orientamento o di inserimenti lavorativi interrotti, si esclude la possibilità di inserimento lavorativo in un contesto normale;
- erogare prodotti o servizi rispondenti alle esigenze del territorio;
- perseguire l'integrazione favorendo la partecipazione in ambito sociale;
- rendere possibile al soggetto disabile lo sperimentarsi in situazione protetta in un contesto produttivo per individuare eventuali successivi percorsi nel mondo del lavoro.

Si perseguono, inoltre, i seguenti obiettivi:

- potenziare le capacità residue, rispetto sia alle autonomie di base sia ad abilità cognitive, relazionali e manuali;
- fornire la possibilità di acquisire un ruolo sociale attivo;
- fornire conoscenze e competenze trasversali che possono essere utilizzate in altri contesti;
- coinvolgere e collaborare con le famiglie.

### Destinatari

Persone con handicap psicofisico di età superiore ai 18 anni, individuate tra i soggetti in possesso di abilità elementari, di auto accudimento, di conoscenza funzionale dell'ambiente di vita, di modalità di comunicazione e abilità manuali tali da consentire l'esecuzione e l'apprendimento di sequenze produttive.

Vista la valenza produttiva del Laboratorio occupazionale si ritiene necessario definire dei requisiti minimi indispensabili per l'eventuale accesso al servizio:

- autonomie legate alla cura della persona;
- abilità di tipo manuale;
- comprensione del contesto e delle consegne;
- capacità di svolgere azioni in sequenza mantenendo un adeguato livello di concentrazione;
- capacità di controllare manifestazioni di tipo auto ed etero aggressive;
- capacità di raggiungere la sede del laboratorio in modo autonomo.

Non si esclude la frequenza di utenti che, in possesso dei requisiti suddetti, necessitano di un sostegno per l'espletamento dei bisogni primari.

Il Laboratorio occupazionale può accogliere disabili di età inferiore ai 18 anni quando, nel processo scolastico e formativo, il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) preveda l'utilizzo integrato temporaneo, per progetti definiti, di risorse territoriali specifiche per l'handicap. Per ogni allievo accolto dovrà essere condiviso, con l'operatore delegato dalla scuola al suo affiancamento, un progetto che definisca gli obiettivi, i risultati attesi, i tempi, le attività, ecc.

### Funzionamento

L'orario di funzionamento del Laboratorio occupazionale è flessibile e stabilito sulla base delle attività realizzate al suo interno. Gli orari di presenza dell'utente variano in base al progetto individuale.

La capacità ricettiva di ciascun laboratorio varia sulla base della tipologia dell'attività svolta.

Gli spazi dei Laboratori occupazionali devono essere realizzati in relazione all'attività svolta, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Qualora il pasto sia previsto nell'orario di frequenza, potrà essere organizzato all'interno o all'esterno della struttura. Nel caso in cui sia previsto all'interno bisogna prevedere idonei spazi.

Il Laboratorio occupazionale necessita di un monte ore mensile di programmazione di circa 12 ore da utilizzare in maniera flessibile a seconda delle esigenze organizzative e di riprogrammazione dell'attività. Inoltre, sono possibili periodi di chiusura legati ad esigenze di formazione, di progettazione e/o di organizzazione del servizio.

E' possibile effettuare una chiusura annuale non superiore a due settimane.

### Attività

Le attività del Laboratorio occupazionale sono individuate sia in base alle capacità delle persone inserite sia in base alla situazione del mercato e sono finalizzate alla realizzazione di prodotti di varia natura.

### Personale

All'interno dei Laboratori occupazionali operano Educatori Professionali e tecnici di settore.

L'Educatore Professionale è responsabile degli aspetti educativi-pedagogici, mentre il tecnico di settore è un operatore specializzato in una o più attività/mestiere, responsabile delle fasi di produzione del prodotto, fino alla sua realizzazione.

Le due figure professionali devono integrare le proprie competenze sia nella gestione delle attività che nell'approccio con l'utente.

Qualora una delle due figure professionali posseda entrambe le competenze (tecniche-educative) non risulta necessario prevedere la presenza delle due qualifiche.

Occorre prevedere la presenza minima di 3 educatori professionali e un rapporto di un operatore ogni 5 utenti.

Inoltre, nel caso in cui vengano inseriti utenti che necessitano di interventi di assistenza per i bisogni primari può essere prevista la presenza di personale assistenziale.

Per ogni laboratorio occorre nominare un responsabile individuato tra gli educatori professionali dello stesso laboratorio. Tale figura svolge le seguenti funzioni:

- valutazione delle risorse umane;
- valutazione delle risorse materiali e attività di segreteria;
- organizzazione educativa;
- rapporti con l'esterno.

## **CENTRO AGRICOLO**

### Definizione e finalità

Il Centro agricolo è una struttura diurna, integrata con il territorio.

Tale struttura persegue le seguenti finalità:

- promozione e offerta di inserimento lavorativo di disabili psico-fisici, intellettivi, sensoriali con residue capacità lavorative e produttive;
- svolgimento di attività occupazionali, educative e di addestramento per la stessa tipologia di soggetti con disabilità gravi;
- accoglimento temporaneo di soggetti psichiatrici in fase di reinserimento sociale;
- formazione e addestramento lavorativo per soggetti appartenenti alle “fasce deboli” in collaborazione con gli Enti promotori.

### Destinatari

Persone con disabilità psico-fisiche, intellettive, sensoriali più o meno gravi e soggetti psichiatrici in fase di reinserimento sociale di età superiore ai 18 anni.

Il Centro agricolo può accogliere disabili di età inferiore ai 18 anni qualora, nel processo scolastico e formativo, il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) preveda l'utilizzo integrato di risorse territoriali specifiche per l'handicap.

### Funzionamento

Il Centro Agricolo articola il suo orario in relazione alle attività che vi devono essere svolte stagionalmente. Gli orari di presenza dell'utente variano in base al progetto individuale.

La capacità ricettiva del Centro agricolo deve essere valutata in relazione alle dimensioni della struttura, ma non deve essere inferiore ai 10 utenti.

### Attività

Le attività del Centro agricolo sono individuate sia in base alle capacità delle persone inserite sia in base agli obiettivi economico-imprenditoriali.

### Personale

All'interno del Centro agricolo opera personale con competenze tecniche nel settore agricolo ed è prevista la presenza di 2 o più Educatori Professionali, sulla base della presenza e delle esigenze degli utenti inseriti, per garantire la continuità quotidiana inerente agli aspetti educativi e la tenuta dei progetti dei singoli utenti nonché per mantenere i rapporti con le famiglie, con le équipes socio-sanitarie di riferimento degli utenti, per curare i nuovi inserimenti, per organizzare le attività e le collaborazioni con altre agenzie educative.

## **CENTRO DIURNO PER DISABILI**

### Definizione e finalità

Il Centro diurno per disabili è una struttura a carattere diurno, integrata nel territorio, che persegue finalità socio-educative, assistenziali, animative e di appoggio alla vita in famiglia.

I Centri diurni per disabili operano con l'obiettivo di:

- mantenere e potenziare i livelli di autonomia e di conoscenza acquisiti;
- ricercare il benessere dell'individuo attraverso l'attenzione alla sua unicità e globalità e al contesto familiare ed ambientale;
- promuovere l'integrazione sociale.

### Destinatari

Il Centro diurno si rivolge a persone con disabilità psico-fisiche, di età superiore ai 18 anni.

### Funzionamento

Il Centro diurno per disabili di norma garantisce un'apertura settimanale minima di 20 ore per 12 mesi l'anno. Per la programmazione delle attività deve essere previsto un monte ore mensili massimo di 12 ore.

E' possibile effettuare una chiusura annuale non superiore a due settimane.

La capacità ricettiva del Centro diurno per disabili deve essere valutata in relazione alle dimensioni della struttura, ma non deve essere inferiore ai 12 utenti.

Il servizio offerto e l'orario di frequenza di ogni singolo utente sono definiti in base al progetto individuale.

### Attività

L'attività dell'équipe educativa deve essere orientata al rispetto della globalità della persona e al soddisfacimento dei suoi bisogni a cui ogni operatore deve contribuire, nell'ambito della propria professionalità. Il progetto individuale deve essere condiviso con la famiglia e l'équipe territoriale con le quali va ricercata costantemente la collaborazione.

Le attività realizzate possono riguardare le seguenti aree:

- 1) area dell'autonomia personale e sociale
- 2) area espressiva e animativa
- 3) area della socializzazione
- 4) area degli apprendimenti.

### Personale

Nel Centro diurno per disabili opera personale educativo e personale animativo. Inoltre, nel caso in cui vengano inseriti utenti che necessitano di interventi di assistenza per i bisogni primari può essere prevista la presenza di personale assistenziale.

Il numero di personale è definito in base ai seguenti parametri:

- Educatori professionali: 2 unità a tempo pieno ogni 12 utenti;
- Animatori: 2 unità a tempo pieno ogni 12 utenti.

Per ogni Centro diurno per disabili occorre nominare un responsabile. Tale figura svolge le seguenti funzioni:

- valutazione delle risorse umane;
- valutazione delle risorse materiali e attività di segreteria;
- organizzazione educativa;
- rapporti con l'esterno.



# **STRUTTURE PROTETTE A CARATTERE COMUNITARIO**

## **COMUNITÀ PROTETTA**

### *Definizione e finalità*

La Comunità protetta è una struttura residenziale per persone disabili prive di adeguato sostegno familiare e che necessitano di soluzioni abitative protette stabili sulla base di un progetto individualizzato.

La struttura deve riservare alcuni posti per interventi temporanei di emergenza o di sollievo per le famiglie.

La struttura deve garantire:

- l'assistenza alle funzioni di base dell'utente;
- la continuità dell'assistenza riabilitativa individualizzata (da attuarsi preferibilmente all'esterno);
- le attività di socializzazione e di inserimento sociale e/o lavorativo;
- la frequenza, ove possibile, di servizi socio-assistenziali ed educativi diurni.

### *Destinatari*

Persone con disabilità psicofisica di età superiore ai 18 anni.

L'età degli utenti inseriti temporaneamente, per situazioni di emergenza o di sollievo alle famiglie, è compresa tra 6 e 65 anni.

### *Funzionamento*

Il servizio è residenziale, funzionante nell'arco delle 24 ore e per tutto l'anno.

La comunità protetta può ospitare da un minimo di 6 fino ad un massimo di 20 utenti in relazione alle dimensioni della struttura. Inoltre, 1/3 dei posti deve essere sempre riservato agli inserimenti temporanei per situazioni di emergenza o di sollievo alle famiglie.

### *Attività*

La Comunità protetta deve garantire, oltre ad interventi di supporto alla vita quotidiana, attività di potenziamento e mantenimento delle autonomie acquisite e/o residue, di integrazione e socializzazione nel contesto sociale. Inoltre, deve assicurare l'assistenza continua all'utente e le correlate prestazioni di carattere alberghiero, l'assistenza notturna e la gestione delle eventuali problematiche mediche generali e specialistiche.

L'attività dell'équipe educativa deve essere orientata al rispetto della globalità della persona e al soddisfacimento dei suoi bisogni a cui ogni operatore deve contribuire, nell'ambito della propria professionalità. Il progetto individuale deve essere condiviso con la famiglia, se presente, e l'équipe territoriale con le quali va ricercata costantemente la collaborazione.

### Personale

All'interno del servizio, per ogni dieci utenti inseriti stabilmente, operano le seguenti figure professionali:

- 2 educatori professionali, a tempo pieno, con l'obiettivo da una parte di "tenuta" dei Progetti Educativi, dall'altra di organizzazione e gestione diretta di attività con l'utenza, di cui 1 con funzioni di Responsabile;
- n. 3 OSS al mattino, n. 2 OSS al pomeriggio e n. 2 OSS di notte.

In caso di inserimento di utenti temporanei all'interno della struttura è necessario che sia proporzionalmente garantita la medesima assistenza prevista per gli utenti inseriti stabilmente.

## CASA FAMIGLIA

### Definizione e finalità

La Casa famiglia rappresenta la soluzione residenziale, gestita con modalità familiari, per soggetti disabili in difficoltà privi di adeguato sostegno da parte della famiglia e che necessitano di soluzioni abitative protette.

La struttura deve riservare alcuni posti per interventi temporanei di emergenza o di sollievo alle famiglie.

La struttura può offrire anche un servizio di accoglienza diurna.

La conduzione è affidata ad una famiglia che vive all'interno della struttura.

### Destinatari

Persone con disabilità psicofisica di età superiore ai 18 anni.

L'età degli utenti inseriti temporaneamente, per situazioni di emergenza o di sollievo alle famiglie, è compresa tra 6 e 65 anni.

### Funzionamento

La Casa famiglia è un servizio residenziale funzionante nell'arco delle 24 ore e aperto tutto l'anno.

Nel corso dell'anno possono essere previsti dei periodi di sospensione dell'attività residenziale temporanea durante i periodi di vacanza della Casa Famiglia.

Può ospitare di norma da un minimo di 5 ad un massimo di 8 utenti.

La Casa famiglia deve possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione con adeguamento alle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

### Attività

La Casa famiglia deve garantire, oltre ad interventi di supporto alla vita quotidiana, attività di potenziamento e mantenimento delle autonomie acquisite e/o residue, di integrazione e socializzazione nel contesto sociale. Inoltre, deve assicurare l'assistenza continua all'utente e le correlate prestazioni di carattere alberghiero, l'assistenza tutelare notturna e la gestione delle eventuali problematiche mediche generali e specialistiche.

Il responsabile della casa, gli operatori del territorio e dei servizi diurni frequentati dagli ospiti collaborano alla realizzazione del progetto individuale attraverso momenti di incontro comune al fine di garantire la coerenza degli interventi.

### Personale

All'interno della Casa Famiglia può operare, oltre alla famiglia, personale di assistenza.

## **GRUPPO APPARTAMENTO**

### Definizione e finalità

Il Gruppo appartamento è una struttura residenziale inserita in un normale contesto abitativo atta ad assicurare una vita di relazione simile al modello familiare.

### Destinatari

Persone con disabilità intellettive, di età superiore ai 18 anni, con sufficiente autonomia nella gestione quotidiana, ma con necessità di supporto educativo.

### Funzionamento

Il Gruppo appartamento è un servizio residenziale funzionante nell'arco delle 24 ore e aperto tutto l'anno.

Il Gruppo appartamento può ospitare, di norma, da un minimo di 2 a un massimo di 6 utenti, in relazione alle dimensioni della struttura e può essere organizzato in uno o più nuclei.

Il Gruppo appartamento deve possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione con adeguamento alle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

### Attività

Il Gruppo appartamento deve garantire, oltre ad interventi di supporto alla vita quotidiana, attività di potenziamento e mantenimento delle autonomie acquisite e/o residue, di integrazione e socializzazione nel contesto sociale. Inoltre, deve assicurare la gestione delle eventuali problematiche mediche generali e specialistiche.

Le attività del Gruppo appartamento sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del progetto individuale di ogni utente.

### Personale

All'interno del Gruppo appartamento opera un Educatore Professionale, a tempo pieno, con l'obiettivo di attuare i progetti educativi e con funzioni di Responsabile.

Deve essere comunque sempre garantita la presenza di operatori per lo svolgimento delle attività del Gruppo appartamento.

## **SERVIZI TERRITORIALI**

### **SOGGIORNI CLIMATICI**

#### *Definizioni e finalità*

I Soggiorni climatici sono un servizio socio-assistenziale che offre la possibilità di trascorrere alcuni periodi in località particolarmente idonee al mantenimento e ristabilimento dello stato di salute psicofisico e offre occasioni di svago e di rapporti sociali.

#### *Destinatari*

Persone con disabilità psicofisica di età superiore ai 18 anni.

#### *Funzionamento*

I Soggiorni climatici possono essere organizzati durante tutto l'arco dell'anno presso strutture alberghiere o case di vacanza adeguate alle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

I Soggiorni climatici possono essere articolati su più turni di 15 giorni, ciascuno dei quali deve avere massimo 15 partecipanti di cui non più di 3 utenti "gravissimi".

#### *Attività*

Oltre ai normali servizi alberghieri devono essere garantiti l'assistenza generale infermieristica, l'assistenza continua dell'utente, il soddisfacimento dei bisogni individuali ed attività di animazione e di socializzazione.

#### *Personale*

Il rapporto numerico tra operatori e partecipanti deve essere il seguente:

- a) per utenti "gravissimi", un assistente per ogni utente;
- b) per utenti medio-gravi, un assistente ogni due utenti.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Fatto salvo il rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e dei regolamenti comunali in particolare in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro, le strutture in esercizio alla data di entrata in vigore del presente documento devono presentare istanza di autorizzazione entro il 21 gennaio 2008.
2. L'apertura di nuovi servizi e strutture è vincolata all'adeguamento ai requisiti minimi previsti dal presente documento e al completamento, con esito positivo, dell'istanza di autorizzazione.
3. Le strutture e i servizi a favore di persone disabili a gestione diretta dell'Amministrazione Regionale non sono sottoposti al procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione, ma sono comunque vincolati al rispetto dei requisiti minimi previsti dal presente documento.
4. Coloro che risultano inseriti nelle strutture in esercizio alla data di entrata in vigore del presente documento, pur non essendo in possesso della certificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rimangono in carico alla struttura. Tutti i nuovi inserimenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal presente documento.
5. La struttura regionale competente si farà parte attiva nei confronti dei gestori, pubblici e privati, dei servizi a favore delle persone disabili sia nella presentazione del presente documento che nell'accompagnamento all'adeguamento ai requisiti minimi previsti dallo stesso.
6. Si rinvia a successivi atti normativi la definizione di eventuali nuove tipologie di servizi e strutture a favore di persone disabili.